



In questo numero: novità in ambito di legislazione, news dall'agenzia delle Entrate, giurisprudenza:

- ▶ **Imposte sui redditi** (p2)
- ▶ **IVA e imposte indirette** (p8)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

### Proroga dei termini di versamento per i contribuenti ISA e forfetari

Con D.P.C.M. del 28 giugno (pubblicato in G.U. n. 154 del 30 giugno 2021), è stato prorogato, dal 30 giugno al 20 luglio, senza corresponsione di interessi, il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021, ai fini delle imposte sui redditi, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.



### Risposta ad interpello n. 323 del 10 maggio 2021 - Decorrenza maggiori aliquote credito d'imposta R&S

Le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1064, Legge n. 178/2020, con riguardo alle aliquote e ai limiti massimi relativi al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, sono applicabili dal 1.1.2021 in quanto, in assenza di una specifica norma che attribuisca effetti retroattivi, le nuove regole non possono esplicare efficacia in relazione a periodi d'imposta già in corso prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Di conseguenza, alle spese sostenute nel 2020 si applicano le previgenti aliquote, individuate dalla Legge n. 160/2019.

Le nuove misure troveranno invece applicazione alle spese sostenute a partire dal 2021, anche qualora i relativi progetti di ricerca siano stati avviati nei periodi d'imposta precedenti.

### Risposta ad interpello n. 343 del 13 maggio 2021 - Credito formazione 4.0: deposito tardivo accordo collettivo

Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 per le spese relative al costo aziendale del personale dipendente occupato nella formazione svolta per acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, spetta per il 2019 a condizione che entro il 31.12.2019 sia stato depositato presso l'Ispettorato del Lavoro l'accordo collettivo territoriale contenente la disciplina dello svolgimento dell'attività di formazione. Di conseguenza, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il credito non è riconosciuto.

Infatti, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 che in relazione al periodo d'imposta 2019, "una condizione di ammissibilità al beneficio".

La modifica introdotta dal comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ha prorogato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il suddetto credito, ha previsto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.M. del 4 maggio 2018, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del suddetto credito d'imposta.

Pertanto, soltanto a decorrere dal 2020 il predetto adempimento non risulta più necessario.

### Risposta ad interpello n. 342 del 13 maggio 2021 - Svalutazione crediti di modesto importo

Con la risposta a interpello n. 342, del 13 maggio 2021, l'Agenzia ha rimarcato alcuni aspetti afferenti la deducibilità dei mini crediti, puntualizzando che essi sono deducibili, ex articolo 101 del TUIR, ancorché l'impresa abbia effettuato la svalutazione dei crediti per massa.

In particolare, nel documento viene ribadito che:

- per i mini crediti gli elementi certi e precisi si verificano quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, pertanto, dal momento in cui si verificano le predette condizioni gli stessi, se oggetto di svalutazione, possono essere dedotti interamente, a fronte della costituzione di un fondo che sarà dunque considerato fondo dedotto avente solo rilevanza civilistica. Pertanto, nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione dei mini crediti precedentemente svalutati e interamente dedotti l'utilizzo del fondo è irrilevante fiscalmente;
- sul piano fiscale, in relazione alla gestione dei mini crediti, si ritiene che il fondo svalutazione di cui all'articolo 106 del TUIR possa essere utilizzato solo nell'esercizio in cui il contribuente provveda, in assenza di svalutazioni pregresse dedotte, alla loro cancellazione in bilancio in applicazione dei principi contabili;
- in caso di incasso di mini crediti svalutati la sopravvenienza fiscalmente rilevante che emerge fa recuperare al fondo mini crediti le caratteristiche di fondo tassato;
- in presenza di svalutazioni contabili "analitiche" o "forfettarie", la scelta dell'esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all'impresa creditrice, con l'unico limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.



### Risposta ad interpello n. 336 del 12 maggio 2021 - Tetto di compensazione dei crediti

I crediti risultanti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (€ 1.000.000 per il 2020), possono essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 quale anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020, dove detti crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione in F24, saranno "rigenerati" e dovranno essere sottoposti al visto di conformità.

Tali crediti, riferiti al periodo di imposta 2019, utilizzati in compensazione nel 2021, concorrono, unitamente agli altri crediti successivamente maturati e utilizzati in compensazione nello stesso anno, al limite di compensazione stabilito per l'anno solare 2021 (i.e. limite innalzato a 2 milioni euro dall'art. 22, comma 1 del decreto "Sostegni-bis").

### Principio di diritto n. 10 dell'11 maggio 2021 - Delocalizzazione holding all'estero e PEX

In caso di delocalizzazione all'estero di un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, "il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione".

Richiamando l'orientamento della circolare 6/2006 par. 5.2, viene evidenziato che, se nel compendio trasferito all'estero sono presenti partecipazioni, non è possibile suddividere la plusvalenza realizzata in due "fasce", una delle quali riferita alle partecipazioni con tassazione limitata al 5% del relativo ammontare e l'altra, riferita al resto del compendio aziendale, tassata sull'imponibile pieno.

Infatti, il principio dell'unitarietà della plusvalenza riferita ai complessi aziendali non deve ritenersi limitato al caso della cessione dell'azienda a titolo oneroso, ma deve, al contrario, essere esteso a qualsiasi evento realizzativo, compreso quindi quello del trasferimento della sede all'estero.

### Risposta ad Interpello n. 394 del 8 giugno 2021 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0

Con la risposta all'interpello n. 394 del 8 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, co. 1051 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo ai beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

Il dubbio interpretativo, sottoposto all'Agenzia delle Entrate, riguarda la presenza, o meno, di un termine entro il quale risulti necessario interconnettere il bene, al fine di poter fruire di una delle agevolazioni 4.0 (i.e. iperammortamento/credito d'imposta). Inoltre, è stato chiesto se sia possibile beneficiare delle suddette agevolazioni anche in relazione a beni acquistati dal 2017 in poi che saranno interconnessi nel corso del 2021.

L'Agenzia - richiamando quanto già affermato in precedenza con la circolare n. 4/2017 (par. 6.2 - 6.3) - ha confermato la possibilità di fruire dell'agevolazione (iper/credito d'imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi anche nell'ipotesi in cui l'interconnessione di tali beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.

Al riguardo, tuttavia, occorre considerare che, secondo quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in nessun caso l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che - al momento del loro primo utilizzo - i beni non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Pertanto, si esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità ai benefici 4.0.



## Risposta ad Interpello n. 396 del 9 giugno 2021 - Fruizione del credito d'imposta ricerca e sviluppo (articolo 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

Con la risposta all'interpello n. 396 del 9 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi inerenti al credito d'imposta ricerca e sviluppo, disciplinato dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27/05/2015.

Nel caso di specie, la società istante, pur sussistendo i requisiti per la fruizione del bonus R&S relativamente alle spese sostenute nel 2015, avrebbe omesso l'imputazione del relativo credito nel bilancio d'esercizio dell'anno di competenza e non avrebbe altresì indicato il bonus né nella dichiarazione dei redditi di detta annualità, né in quelle successive.

L'Agenzia - richiamando quanto affermato all'interno della risposta all'interpello n. 620/2020 - ha confermato che la proroga dei termini, prevista dall'art. 157, del DL 34/2020 (in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19), non si applica con riferimento ai termini di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente che, pertanto, rimane fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Viene, conseguentemente, negata, la possibilità per l'istante di presentare ora un'integrativa a favore per il periodo d'imposta 2015, mentre si conferma la possibilità di integrare le dichiarazioni di ciascuno dei periodi d'imposta successivi (dal 2016 al 2019), al fine di indicare, nei rispettivi quadri RU, il riporto del credito spettante (maturato nel 2015), versando tramite ravvedimento operoso, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'articolo 8, del d.lgs. n. 471/1997.

*Ciò in quanto "né l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, né il decreto attuativo prevedono l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito d'imposta, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione, stante l'automaticità del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate e dell'avvenuta predisposizione della apposita documentazione contabile a supporto richiesta dalla normativa".*

Resta, quindi, ferma la necessità di predisporre l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore e/o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## Risposta ad Interpello n. 404 del 11 giugno 2021 - Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Imposta regionale sulle attività produttive - Conferimento d'azienda

Come noto, l'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, ha previsto - per i contribuenti che nel periodo di imposta 2019 avevano ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro e che non rientravano tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR - la possibilità di non versare il saldo Irap dovuto per l'esercizio 2019 ed il primo acconto Irap per l'esercizio 2020. Ha previsto inoltre che l'importo corrispondente al primo acconto possa comunque essere scomputato, anche se non versato, dall'imposta dovuta a saldo per il 2020. Peraltro, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato per la determinazione dell'acconto (storico o previsionale), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, Circolari n. 25/E del 20 agosto 2020 e 27/E del 19 ottobre 2020) *"il primo acconto figurativo non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo di imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere"*.

Con la risposta all'interpello n. 404 del 11 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che - nell'ipotesi di conferimento d'azienda avvenuto nel 2019 - non è possibile per la conferitaria beneficiare dell'agevolazione e determinare l'acconto figurativo 2020 (da scomputare dal saldo Irap 2020) facendo riferimento alla dichiarazione della conferente.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate spiega che il conferimento di azienda non produce effetti sull'unitarietà del periodo d'imposta, a differenza di quanto succede per altre operazioni straordinarie; pertanto, l'istante (conferitaria) non può determinare l'acconto "figurativo" da scomputare per il 2020, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto, ossia della conferente.

*"Nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro"*.



### Risposta ad Interpello n. 417 del 18 giugno 2021 - Imposta sulle transazioni finanziarie

Con la risposta ad interpello n. 417 del 18 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento di partecipazioni in una società controllata è escluso dalla Tobin Tax. Viene confermata, difatti, l'applicazione dell'articolo 15, co. 1, lettera h), del decreto 21 febbraio 2013, il quale esclude l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie ai trasferimenti effettuati nell'ambito di operazioni di ristrutturazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce.

Sono tali, ai sensi del suddetto articolo, le operazioni in cui una società di capitali acquisisca, attraverso un conferimento, quote sociali che rappresentino la «maggioranza dei diritti di voto» di un'altra società di capitali. Viene altresì precisato che se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, «solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione».

La circostanza, quindi, che, nel caso oggetto di esame da parte dell'Agenzia, il conferimento non sia determinante ai fini dell'acquisizione della «maggioranza dei diritti di voto», perché tale status era preesistente, non fa venire meno la possibilità di escluderlo da tassazione, in quanto rientrante fra le cosiddette «operazioni successive».

L'Agenzia conferma, inoltre, l'applicabilità dell'imposta sulle operazioni di cessione in denaro di partecipazioni, a condizione che siano effettuate tra società non legate da un rapporto di controllo, di cui all'articolo 2359 c.c., o che non siano controllate dalla stessa società, poiché solo in questo caso è applicabile la causa di esclusione di cui all'art. 15, co. 1, lettera g), del DM 21 febbraio 2013.

### Risposta ad Interpello n. 426 del 22 giugno 2021 - Opzione per il consolidato fiscale - remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del D.L. 16 del 2012

Con la risposta all'interpello n. 426 del 22 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, ex art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, quale forma particolare di ravvedimento operoso, attraverso la quale risulta possibile accedere ai regimi fiscali opzionali nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, degli obblighi di preventiva comunicazione.

L'istante, riferisce all'amministrazione finanziaria di aver omesso di esercitare l'opzione congiunta della tassazione per il regime del consolidato fiscale per il triennio 2020-2021-2022 e, pertanto, chiede di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis ex art. 2 comma 1, D.L. 16, del 02.03.2012, in linea con quanto disposto dalla risposta ad interpello n. 82 del 25.03.2019, al fine di sanare la propria posizione.

L'Agenzia nel fornire risposta favorevole al contribuente, ha confermato la possibilità di sanare il mancato esercizio dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale nazionale, per il triennio 2020-2021-2022 versando la sanzione amministrativa pari ad euro 250, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 471, del 18.12.1997, ed avendo cura di indicare nel quadro OP del modello redditi 2021 rispettivamente: nella colonna 3 rubricata "Tipo di comunicazione" l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo" e nella colonna 4 rubricata "esercizio sociale" il codice "2 secondo periodo" riferito all'esercizio sociale in cui viene resa la comunicazione di durata dell'opzione.



### Corte di Cassazione, ordinanza n. 15218 del 1° giugno 2021 - Perdite su crediti in caso di procedure concorsuali

Per i periodi d'imposta fino al 2014, è dibattuto se la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale debba avvenire obbligatoriamente nell'esercizio di apertura della procedura o se esso rappresenti solo un termine iniziale per la deducibilità.

Si ricorda che, nell'impianto normativo in vigore dal 2015, la questione è stata risolta definitivamente, in quanto l'art. 101, comma 5-bis, DPR 917/86, dispone che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. La deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

La Cassazione ha sancito la valenza sostanzialmente interpretativa dell'art. 101, comma 5-bis del TUIR e dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, con la conseguenza che, per i periodi di imposta antecedenti al 2015, in caso di procedure concorsuali e istituti assimilati, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, nell'intervallo temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

### Corte di Cassazione, sentenza n. 12372 del 12 maggio 2021 - Effetti dell'accertamento con adesione sui periodi di imposta successivi

Con riferimento alla procedura di accertamento con adesione, secondo la Cassazione risulta *“lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti”*.

L'accordo di adesione, quindi, non esaurisce il proprio effetto nell'annualità in cui è stipulato; se la situazione non muta e/o non ci sono motivazioni particolari, non è legittima la condotta dell'Agenzia delle Entrate che, per gli anni successivi, aumenti la pretesa rispetto ai pregressi accertamenti, poi definiti in adesione. In tal caso, gli accertamenti sono parzialmente nulli e la pretesa va ricondotta nell'entità derivante dall'accordo di adesione dei pregressi anni.

### Corte di Cassazione, sentenza n. 16056 del 9 giugno 2021 - Sanzioni conseguenti all'omessa dichiarazione

In tema di ICI, la Corte ha chiarito che in caso di omessa dichiarazione, previo pagamento delle relative imposte, non possono essere irrogate le sanzioni proporzionali da dichiarazione omessa, bensì quelle fisse da dichiarazione inesatta.

Tale principio dovrebbe avere natura generale e pertanto dovrebbe applicarsi anche alle imposte sui redditi, all'IVA ed all'imposta di bollo virtuale.



### Novità in materia di e-commerce - D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017

Con il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, introducendo alcune novità, di seguito sintetizzate, relativamente agli obblighi IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, con effetto dall'1 luglio 2021.

Viene innanzitutto individuata, ai fini della rilevanza territoriale delle vendite a distanza, un'unica soglia (10.000 Euro) in luogo delle attuali previste da ciascun Paese UE. Al di sotto di tale importo, l'operazione è rilevante nel Paese del cedente, mentre oltre tale importo, la cessione rileva nel Paese del cliente.

Importante ricordare che la verifica del superamento o meno dei 10.000 Euro deve essere riferita al valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite effettuate nei diversi Stati UE di residenza dei clienti, nell'anno precedente o nel corso dell'anno corrente, indipendentemente dal fatto che le vendite effettuate singolarmente in ciascuno Stato possano essere sotto soglia.

Nel caso in cui sia obbligatoria - da parte del cedente - l'identificazione ai fini IVA nel Paese del cliente, viene riconosciuta la facoltà di optare per l'applicazione del regime del MOSS (Mini One Stop Shop), ribattezzato OSS (One Stop Shop), già disponibile per i prestatori di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

L'adesione all'OSS consente di porre in essere gli adempimenti legati agli obblighi IVA nel proprio Paese UE di stabilimento, applicando in tal caso le regole sulla fatturazione proprie del Paese UE di adesione al MOSS, anziché quelle dei luoghi di residenza di ciascun cliente.





### Risposta ad interpello n. 359 del 20 maggio 2021- Rimborso dell'IVA assolta in Italia da parte di società UE

Nella fattispecie esaminata una società belga poneva in essere un business strutturato come segue:

- 1) acquisto in Italia di beni da fornitori italiani;
- 2) concessione dei medesimi beni in noleggio ad una società italiana (appartenente al medesimo gruppo della società belga), che provvede a sua volta al subnoleggio a clienti italiani.

In un primo tempo la società belga non disponeva di una partita IVA in Italia. Successivamente, intendendo effettuare anche acquisti intra UE di beni ed importazioni da Paesi extra-UE, la società belga ha aperto una posizione IVA in Italia, nominando un rappresentante IVA. Tuttavia, anche dopo l'apertura della partita IVA in Italia, la società belga ha chiesto ai fornitori italiani di continuare a fatturare le vendite dei beni (non alla partita IVA italiana) bensì direttamente alla partita IVA belga e ha utilizzato il codice EORI belga per effettuare le importazioni di beni in Italia. Di fatto, quindi, le uniche operazioni per le quali è stata utilizzata la partita IVA italiana sono stati gli acquisti intra-UE di beni.

Come conseguenza di tale impostazione, le fatture emesse dai fornitori italiani e le bollette doganali d'importazione sono risultate intestate alla società belga e non sono state contabilizzate né nel registro IVA degli acquisti della rappresentanza IVA italiana né nella dichiarazione IVA (quadro VF) presentata dal rappresentante fiscale italiano.

Tanto premesso, la società belga ha chiesto di sapere se fosse possibile chiedere a rimborso l'IVA sugli acquisti effettuati in Italia e l'IVA sulle importazioni, applicando la procedura prevista per i soggetti non residenti in Italia di cui all'art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

La risposta dell'Agenzia delle entrate è stata affermativa, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art 38-bis2 è precluso ai soggetti (non residenti) che nel periodo di riferimento dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, sotto questo profilo, l'Agenzia ha chiarito che il possesso di una partita IVA in Italia non integra la presenza di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
- l'art 38-bis2 è, altresì, precluso ai soggetti che hanno effettuato in Italia operazioni attive diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario (oltre ad ulteriori operazioni che esulano dalla presente fattispecie) e, anche sotto questo profilo, l'Agenzia evidenzia che la società belga in Italia effettua operazioni (noleggio dei beni) che sono soggette a *reverse charge* da parte del cliente;
- le fatture emesse dai fornitori italiani e le bollette di importazione dei beni in Italia sono intestate alla società belga e da questa contabilizzate: sono quindi tenute distinte dalla contabilità della rappresentanza IVA italiana, nella quale sono registrati soltanto gli acquisti intra-UE e gli acquisti di beni che i fornitori italiani hanno intestato alla partita IVA italiana della società belga.

### Risposta ad interpello n. 401 del 10 giugno 2021 - Trattamento ai fini IVA di un accordo transattivo

Nell'ambito di un contratto di appalto per lavori di progettazione ed esecuzione della viabilità locale, è sorta controversia tra il Consorzio appaltatore ed il soggetto interpellante, in relazione ai maggiori oneri subiti dal Consorzio.

Ai fini della composizione bonaria della controversia, le parti hanno redatto uno schema di atto di transazione nel quale è previsto, tra l'altro, che *"a tacitazione di tutte le riserve iscritte dal Consorzio fino all'emissione del SAL..., (l'interpellante) si obbliga a riconoscere al Consorzio, la somma omnicomprensiva di euro ..... oltre IVA al 10% se dovuta a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e/o diritto comunque connessi od occasionati in dipendenza del contratto di appalto (...)"*. Con altre previsioni del medesimo documento le parti convengono che, con la puntuale esecuzione della transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una verso l'altra a qualsivoglia titolo o ragione, per atti, fatti e rapporti, comunque connessi e/o collegati, anche indirettamente, al contratto di appalto.

Sulla base dell'analisi delle pattuizioni contenute nello schema di atto di transazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto integrato il requisito oggettivo per l'applicazione dell'IVA sussistendo, a suo avviso, il sinallagma tra l'assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle somme (il Consorzio appaltatore) e l'erogazione di una somma di denaro da parte dell'interpellante, prevista a fronte dell'assunzione di tale obbligo.



### Corte di Cassazione, ordinanza n. 17904 del 23 giugno 2021 - Imposta di registro sul contratto preliminare di cessione quote

In merito alla registrazione di un contratto preliminare di cessione quote, stipulato da soggetti non imprenditori con scrittura privata non autenticata, la Corte di Cassazione ha sancito l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, del DPR 131/1986, e dell'art. 10 della Tariffa, parte I.

In tal senso, viene riconosciuto che:

- il contratto definitivo di cessione di partecipazioni sociali è soggetto ad imposta di registro in termine fisso se redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico; è invece soggetto a registrazione solo in caso d'uso se redatto per scrittura privata non autenticata;
- il contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali è soggetto ad imposta di registro in termine fisso anche se redatto per scrittura privata non autenticata;
- non trova applicazione l'imposta di registro proporzionale del 3% sugli acconti previsti dal contratto preliminare di cessione quote, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, ove viene prevista l'imposta di registro fissa sul contratto definitivo di cessione quote.



**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l. Stp**  
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 2 luglio 2021.

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.